

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SCRITTURA PRIVATA CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA MUSEO "NOSSI RAISS".

C.U.P. C99J21020740001 - C.I.G. 8851201222

Importo del contratto: € 77.728,81

Tra le parti:

- 1) PERINO Marco, nato a Castellamonte (TO) il 23.09.1972, c.f. PRNMRC72P23C133B e domiciliato per il presente atto presso la sede comunale di San Giorgio Canavese, via Dante 25, Responsabile del Servizio Tecnico del COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE, (Codice Fiscale 02143040018), il quale dichiara di intervenire al presente atto in esecuzione del provvedimento del Sindaco di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico ed in esecuzione dell'art. 107, commi 2 e 3 lett. C) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- 2) CHIRAS Adrian Vasile nato a Romania il 04/09/1979, c.f. CHRDNV79P04Z129U e domiciliato per il presente atto presso la sede societaria in San Giorgio Canavese (TO), Via Umberto I 30, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante, dell'impresa TEAMM S.r.l. con sede legale in San Giorgio Canavese (TO) Via Umberto I 30, Codice Fiscale/Partita Iva 12118400014, in seguito indicata come "APPALTATORE";

I predetti intervenuti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto, espressamente e spontaneamente dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. GC/73/2021 del 13/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto;
- per il presente appalto è stato rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016 e rispettato l'art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti dando atto che l'appalto non è suddivisibile in lotti;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 110/2021 del 02/08/2021 veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta TEAMM S.r.l. per l'importo contrattuale di € 77.728,81 suddiviso in: € 75.376,41 per lavori al netto del ribasso offerto del 0,90% ed € 2.352,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così come risultante dall'offerta sottoscritta dall'impresa appaltatrice che viene depositata nell'apposito fascicolo presso l'area tecnica dell'Ente;
- nei confronti della ditta aggiudicataria sono stati eseguiti da parte del servizio tecnico gli idonei controlli sulle veridicità delle dichiarazioni, previste nel bando, presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;
- i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo;
- non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto;
- il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata non registrata;

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che regolano l'appalto in questione, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la quale viene dichiarata parte integrante e sostanziale del presente contratto:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Il Comune di San Giorgio Canavese, rappresentato dal Geom. Perino Marco, Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, nel cui interesse agisce, affida alla Ditta TEAMM S.r.l., l'appalto dei lavori di: **MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA MUSEO "NOSSI RAISS". C.U.P. C99J21020740001 - C.I.G. 8851201222.**

Art. 2 - Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nell'importo di € 77.728,81 suddiviso in:

- € 75.376,41 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 0,90%;
- € 2.352,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

il tutto oltre all'I.V.A. di legge con aliquota 10%.

Art. 3 - Le opere sono appaltate "a corpo" ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



Art. 4 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto esecutivo approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse e con la piena osservanza delle norme, condizioni e tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto summenzionato, aggiornato secondo la normativa vigente alla voce revisione prezzi, anticipazione e subappalto. Il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Piano di Sicurezza, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, sono depositati agli atti del Comune e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto: l'offerta per l'esecuzione dei lavori presentata in sede di gara, debitamente firmata dall'appaltatore, il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19.4.2000 n.145, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari di progetto ed il piano di sicurezza (PSC) redatto dal progettista. L'appalto è altresì soggetto alle condizioni contenute nel bando di gara e nell'offerta presentata dall'Impresa.

Art.5 – Ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 la ditta appaltatrice, reputata operatore economico di comprovata solidità, in virtù delle precedenti esperienze lavorative effettuate per conto di questo Comune, è esonerata dalla presentazione della cauzione definitiva.

Art.6 - Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una penale pecuniaria dell'1 (UNO) per mille dell'importo contrattuale pari ad € 77,73 (euro settantasette/73).

Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente, ai sensi della normativa vigente, qualora l'impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipenda da cause non imputabili all'appaltatore.

Art.7 - I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali sui lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati agli art. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Art.8 - Ai sensi dell'art. 43, del D.P.R. n. 207/2010, per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.9 - Per quanto concerne il subappalto vale quanto previsto nel C.S.A., nel bando di gara e nell'offerta presentata dall'impresa. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art.10 – Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Tale anticipazione sarà liquidata in seguito a formale richiesta dell'appaltatore ed è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

In corso d'opera potranno essere erogati pagamenti in acconto secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto.

La rata di saldo sarà corrisposta dopo l'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione nel termine di giorni 30 (trenta). Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a trenta giorni, la stazione appaltante potrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Non si procederà alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

Art.11 - I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già comunicato con nota conservata agli atti del Comune, gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore assume gli obblighi anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge 136/2010.



MLG

La clausola risolutiva di cui sopra sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Art.12 - L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'Impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. L'impresa è altresì tenuta ad osservare ed a far osservare ai subappaltatori e cottimisti, tutte le disposizioni in materia di assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art.13 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sindacale.

L'appaltatore, inoltre, dichiara espressamente di obbligarsi, come con il presente atto si obbliga, a provvedere alle assicurazioni sociali e ad adempiere ad ogni altro obbligo in materia di rapporti di lavoro nei confronti degli operai, che verranno assunti per l'esecuzione dei lavori relativi al presente appalto secondo le modalità del piano di sicurezza del lavoro.

Art. 14 - L'appaltatore si dichiara edotto del contenuto nel piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L. 190/2012.

Art. 15 - L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 - L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 ed al codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune stipulante. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. A tal fine si specifica che il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Giorgio Canavese è pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art.17 - In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Art. 18 - L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 50/2016, e con le modalità previste dallo stesso.

Art. 19 - L'Ente appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo dal contratto. Trova applicazione l'art. 109 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 50/2016.



M.G.

Art. 20 - L'Impresa dichiara di avere preso visione dei luoghi, ove dovranno essere eseguiti i lavori e di avere rilevato, allo stato attuale, l'insussistenza di impedimenti alla buona esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto che possano ritenersi straordinari o al di fuori della normale prevedibilità, ed inoltre ai sensi dell'art. 106, del D.P.R. 207/2010, le parti dichiarano che il Responsabile del Procedimento e l'appaltatore hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 21 - Al fine di procedere alla stipula del contratto l'ufficio competente ha acquisito il Documento Unico della regolarità Contributiva (DURC) con il quale è stata verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice (prot. INAIL_27808993 Data richiesta 14/06/2021 Scadenza validità 12/10/2021).

Art.22 - Per eventuali controversie troverà applicazione l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art.23 - Tutte le spese relative al presente contratto nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta Appaltatrice. Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della ditta appaltatrice.

Art.24 - Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale dell'impresa, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Art.25 - Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", s'informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto.

Letto dalle parti, approvato e sottoscritto in data 20/09/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di San Giorgio Canavese – Perino Marco



LA DITTA APPALTATRICE

TEAMM S.r.l. – Chiras Adrian Vasile

